

REGIONE PIEMONTE BU37 12/09/2013

Avvocatura dello Stato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. Ricorso n. 86 depositato il 29 agosto 2013.

Allegato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale



Ricorso n. 86
depositato il 29 agosto 2013

per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica (80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Torino, Piazza Castello, 165

per la declaratoria

di illegittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 25/06/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2013, recante: "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19."



Con la legge 25 giugno 2013, n. 11, la regione Piemonte ha dettato "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette", introducendo modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

In particolare, la legge richiamata, all'articolo 2, comma 3, ha sostituito il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2009, prevedendo, con la nuova formulazione, che la caccia all'interno delle aree contigue alle aree protette sia riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua.

La suindicata norma della legge regionale Piemonte n. 11 del 29 giugno 2013 si pone in contrasto con la Costituzione per il seguente

MOTIVO

1) *Illegittimità dell'art. articolo 2, comma 3, della l.r. Piemonte n. 11 del 25 giugno 2013 per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.*

La disposizione dell'art. articolo 2, comma 3, della l.r. Piemonte n. 11 del 25 giugno 2013 si pone in evidente contrasto con quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui all'interno delle aree contigue alle



aree protette le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi su analoga norma della Regione Liguria, che consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle succitate aree, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con la norma statale richiamata, affermando che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ha efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto le norme concernenti il prelievo venatorio contenute in detta legge statale "assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Con riferimento alla questione in oggetto, la



Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali"

La norma regionale oggetto del presente ricorso, quindi, ponendosi in contrasto con la previsione contenuta nell'articolo 32, comma 3, della L. n. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Per i suesposti motivi si conclude perché l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte del 25 giugno 2013, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del giorno 27 giugno 2013, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione.

Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 2 agosto 2013 e la relazione del Dipartimento per gli Affari regionali.

Roma, 16 agosto 2013



Rosario Di Maggio
Avvocato dello Stato